

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 02/T.F.N. – SEZ. VERTENZE ECONOMICHE (Decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 29 luglio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana, Avv. Marco Baliva, avv. Lorenzo Maria Coen, Componenti; Sig.ra Adele Nunnari, Segretario f.f..

- 1. RECLAMO N.184 DELLA SOCIETÀ JOLLY MONTEMURLO ASD AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GATTULLI RICCARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 259 LND DEL 12 MAGGIO 2015.**

Il Tribunale Federale, preso atto della dichiarazione del calciatore in data 23 giugno 2015, dichiara cessata la materia del contendere.
Ordina incamerarsi la tassa.

- 2. RECLAMO N. 181 DELLA SOCIETÀ U.S. AGROPOLI AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE FICARROTTA LUCA, PUBBLICATA NEL C.U. 259 LND DEL 12 MAGGIO 2015.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della U.S. Agropoli e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E./LND.
Ordina incamerarsi la tassa.

- 3. RECLAMO N. 182 DELLA SOCIETÀ G.S. SOCCER BOYS CONTRO LA SOCIETÀ' U.C. MARNATE NIZZOLINA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 837 (CALLEGARIN LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E LND DELL'8 MAGGIO 2015.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo e, in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Premi, dichiara la società U. C. Marnate Nizzolina tenuta a corrispondere il complessivo importo di euro 1.561,13= di cui euro 1.248,90= in favore della G. S. Soccer Boys a titolo di Premio di Preparazione quale ultima società titolare del tesseramento dilettantistico giovanile del calciatore Callegarin Luca, ed euro 312,23= a titolo di penale in favore della F.I.G.C.
Ordina restitursi la tassa.

4. RECLAMO N. 183 DELLA SOCIETÀ G. S. SOCCER BOYS CONTRO LA SOCIETÀ U.C. MARNATE NIZZOLINA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 916 (TRAVAINI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E LND DELL'8 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo e, in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Premi, dichiara la società U. C. Marnate Nizzolina tenuta a corrispondere il complessivo importo di euro 2.715,00= di cui euro 2.172,00= in favore della G. S. Soccer Boys a titolo di Premio di Preparazione quale unica società titolare del tesseramento dilettantistico giovanile del calciatore Travaini Lorenzo, ed euro 543,00= a titolo di penale in favore della F.I.G.C.

Ordina restitursi la tassa.

5. RECLAMO N.188 DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ORLANDO FABIO, PUBBLICATA NEL C.U. 259 LND DEL 12 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società Matera Calcio SRL e conferma per l'effetto l'impugnata decisione della C.A.E./LND.

Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Marina Vajana, Avv. Antonino Piro, avv. Roberto Pellegrini, Componenti; Sig.ra Adele Nunnari, Segretario f.f..

6. RECLAMO N. 171 DELLA SOCIETÀ G. S. SOCCER BOYS CONTRO LA SOCIETÀ U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 746 (ARMIRAGLIO DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 15.04.2015.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo e, in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Premi, dichiara la società U. C. Sampdoria S.p.A. tenuta a corrispondere il complessivo importo di euro 29.322,00= di cui euro 19.548,00= in favore della G. S. Soccer Boys a titolo di Premio di Preparazione quale unica titolare del tesseramento dilettantistico giovanile del calciatore Armiraglio Davide, ed euro 9.774,00= a titolo di penale in favore della F.I.G.C.

Ordina restitursi la tassa.

- 7. RECLAMO N.194 DELLA SOCIETÀ ASD GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIANMARCO DE ROBERTIS, PUBBLICATA NEL C.U. 281 LND DEL 27 MAGGIO 2015.**

Il Tribunale Federale, rilevata la mancanza degli atti relativi al procedimento di primo grado, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

- 8. RECLAMO N.195 DELLA SOCIETÀ ASD GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ANDREA PINTORI, PUBBLICATA NEL C.U. 281 LND DEL 27 MAGGIO 2015.**

Il Tribunale Federale, rilevata la mancanza degli atti relativi al procedimento di primo grado, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

- 9. RECLAMO N.198 DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ' CALCIO COMO SRL TENDENTE AD OTTENERE L'ACCERTAMENTO E LA DICHIARAZIONE DI MANCATO PAGAMENTO DELLA PENALE PATTUITA NELL'ACCORDO STIPULATO TRA LE STESSE IN DATA 10 LUGLIO 2013.**

Il Tribunale Federale, preso atto della rinuncia dell'Atalanta Bergamasca Calcio SpA, dichiara estinto il procedimento.
Ordina incamerarsi la tassa.

- 10. RECLAMO N. 197 DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO CONTRO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE "B" E LA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA. PER CONTRIBUZIONE MUTUALITÀ L.N.P. SERIE "B" – LEGA PRO PER NEOPROMOSSE.**

Il Tribunale Federale dichiara la propria incompetenza a conoscere del reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Roberto Pellegrini, avv. Enrico Vitali, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Antonino Piro, Componenti; Sig.ra Adele Nunnari, Segretario f.f..

- 11. RECLAMO N.174 DELLA SOCIETÀ ASD DUE TORRI AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE FAMA BERNARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 259 LND DEL 12 MAGGIO 2015.**

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della A.S. Due Torri.
Ordina incamerarsi la tassa.

12.RECLAMO N. 199 DELLA SOCIETÀ ASD THERMAL ABANO TEOLO CONTRO LA SOCIETA' FCD SACCOLONGO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 828 (ALLEGRO DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E LND DELL'8 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della ASD Thermal Abano Teolo e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

13.RECLAMO N. 191 DELLA SOCIETÀ ASD FELICE SCANDONE CONTRO LA SOCIETA' ASD SCANDONE CALCIO MONTELLA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 839 (CAPONE STEFANO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E LND DELL'8 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della ASD Felice Scandone.
Ordina incamerarsi la tassa.

14.RECLAMO N. 192 DELLA SOCIETÀ ASD FELICE SCANDONE CONTRO LA SOCIETA' ASD SCANDONE CALCIO MONTELLA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 846 (CIOCIOLA ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E LND DELL'8 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della ASD Felice Scandone.
Ordina incamerarsi la tassa.

15.RECLAMO N. 193 DELLA SOCIETÀ ASD FELICE SCANDONE CONTRO LA SOCIETA' ASD SCANDONE CALCIO MONTELLA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 902 (ROMANIELLO ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E LND DELL'8 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della ASD Felice Scandone.
Ordina incamerarsi la tassa.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma, 30 luglio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Carlo Tavecchio